

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Circolare n. 2 del 2016

A tutti i curatori

OGGETTO: procedure ultrasettennali e chiusura del fallimento

Da una prima verifica dello stato delle pendenze dell'Ufficio si è purtroppo constatato che su circa 350 fallimenti ve ne sono più di 100 che risalgono ad oltre sette anni, ed addirittura raggiungono durata decennale o ventennale.

Ovvio che una tale circostanza non è accettabile né dal punto di vista della valutazione della condotta del curatore sia dal punto di vista della efficienza del processo e del servizio reso alla collettività.

A maggior ragione atteso che sin dal 2006 la legge ha posto a disposizione dei curatori gli strumenti di cui all'art. 102, art. 104 ter comma 7, art. 118 n. 4 l. fall., e dall'estate del 2015 lo strumento di cui all'art. 118 n. 3 l. fall.

Poiché pare verosimile, fatti salvi ulteriori approfondimenti a seguito della disamina delle relazioni che i curatori dovranno inviare per ciascuna procedura (vedi separata circolare), che molte se non tutte le procedure pendenti e risalenti nel tempo siano ancora in essere a cagione delle vertenze giudiziali instaurate (diversamente dovendosi pensare che i curatori tardino irragionevolmente nei loro adempimenti successivi alla liquidazione, ovvero rendiconto e riparto e richiesta di chiusura), si richiamano i curatori a volere intraprendere - in ogni caso in cui sia possibile- le operazioni preliminari alla chiusura del fallimento, con la maggiore sollecitudine possibile.

Ovviamente la condotta dei curatori a tale segnalazione non potrà che essere valutata sia ai fini di una eventuale revoca, che ai fini della quantificazione del compenso che ai fini delle eventuali future nomine.

Nelle procedure dichiarate di recente e dove non si sia ancora provveduto alla verifica del passivo o alla predisposizione del programma di liquidazione, si sollecita a una rigorosa verifica dei presupposti per la mancata verifica del passivo, per la rinuncia a liquidazioni non convenienti e quindi per la chiusura ex art. 118 n. 4 l. fall.

A sgombrare equivoci circa la interpretazione della norma ex art. 118 n. 3 l. fall. si rassegnano le seguenti direttive in punto di nuove modalità di chiusura del fallimento.

- 1) L'art. 118, n. 3 nuova formulazione L.F. trova applicazione anche alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
- 2) La nuova disciplina dell'art. 118, n. 3), L.F. opera per le cause c.d. "attive", e cioè per i procedimenti in cui il Fallimento si è fatto promotore di una iniziativa giudiziale finalizzata ad acquisire una posta attiva.
- 3) La necessità di evitare che una lettura letterale renda vana la prosecuzione dei giudizi di cognizione e condanna comporta che in caso di chiusura ex art. 118, n. 3), L.F. l'ultrattività della legittimazione del Curatore deve ritenersi estesa all'azione esecutiva.
- 4) Il combinato disposto di cui agli artt. 118, comma II, L.F. e 120 L.F., deve essere interpretato nel senso che l'ultrattività della legittimazione del Curatore si estenda anche (e soprattutto) per le azioni a tutela dei diritti che derivano dal fallimento
- 5) La chiusura anticipata ex art. 118, n. 3), L.F. non può essere adottata nell'ipotesi di giudizi con finalità recuperatoria di beni da liquidarsi successivamente.

- 6) Lo scenario della controversia pendente (o delle controversie pendenti) come unico cespite attivo del Fallimento non appare compatibile con una chiusura anticipata della procedura.
- 7) L'eventuale supplemento di riparto effettuato a chiusura avvenuta legittima il Curatore a chiedere un supplemento di compenso.
- 8) Il decreto di chiusura ex art. 119 L.F. dovrà prevedere in modo specifico un procedimento semplificato per operare il riparto supplementare e – possibilmente – altre modalità di attuazione della chiusura (mantenimento del conto corrente; mancata cancellazione dal Registro delle Imprese).

Si comunichi via pec a tutti i curatori e si depositi presso la Cancelleria Falimentare.

Ferrara 4.1.16

Il Giudice Delegato
Anna Ghedini